Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 18 marzo 1962
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 149

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

CAVESTRO Giordano di Adriano, nato a Parma il 30 novembre 1925, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Giovane entusiasta combattente, si distingueva più volte in azioni particolarmente importanti. Catturato dal nemico ed essendosi rifiutato di fare qualsiasi rivelazione sulla propria formazione, veniva condannato alla pena capitale. Appresa la sentenza, trovava modo di far pervenire ai compagni di lotta un fiero appello di incitamento. Affrontava il plotone di esecuzione con impavida fermezza. Puro esempio di elevato senso del dovere e di puro eroismo. — Bardi di Parma, 4 maggio 1944.

Decreto presidenziale 20 febbraio 1962
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 146

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BENTIVOGLI Giuseppe fu Antonio, nato a Molinella (Bologna) il 2 ottobre 1885, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Instancabile organizzatore di formazioni partigiane, si prodigava nella lotta di liberazione in moltissime azioni quanto mai rischiose mettendo sempre il nemico nelle più gravi difficoltà. Catturato, sopportava le atroci torture infertegli dal nemico con impassibile fermezza; condannato alla pena capitale, affrontava la morte da eroe. Esempio fulgido di abnegazione e di indomito coraggio. — Bologna, 20 aprile 1945.

Decreto presidenziale 9 marzo 1962
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 220

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BONVICINI Otello di Amedeo, nato a Bologna il 17 maggio 1914, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Comandante della Brigata « Matteotti Città di Bologna », veniva con l'inganno catturato dal nemico. Sottoposto a innumerevoli sevizie, ne sopportava il tormento fino al limite delle umane forze senza fare rivelazione alcuna che potesse compromettere l'organizzazione partigiana. Condannato alla pena capitale, cadeva sotto i colpi del plotone di esecuzione mentre trovava ancora la forza di inneggiare alla Patria. Fulgido esempio di puro eroismo. — Bologna, 19 aprile 1945.

Decreto presidenziale 8 aprile 1962
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 199

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MONZANI Paolino di Pietro, nato a Castelnuovo Rangone (Modena) il 26 febbraio 1925, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Offertosi volontariamente di partecipare ad una azione, con pochi uomini riusciva con indomito coraggio ad impossessarsi ed a distruggere un carro armato tedesco. Catturato dal nemico, manteneva contegno fermo; condannato alla pena capitale, affrontava la morte da eroe. — Reggio Emilia, 20 marzo 1945.

Decreto presidenziale 31 *marzo* 1962
Registrato alla Corte dei conti il 17 *maggio* 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 201

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LANCELLOTTI Omero fu Lorenzo, nato a San Prospero il 9 maggio 1925, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Catturato da una pattuglia nemica, sopportava le più atroci torture senza fare alcuna rivelazione compromettente per la propria formazione. Condannato alla pena capitale per impiccagione, affrontava la morte da forte. — Vignola di Modena, 12 febbraio 1945.

Decreto presidenziale 31 *marzo* 1962
Registrato alla Corte dei conti il 17 *maggio* 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 197

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FANFONI Dante di Ercole, nato a Medesano (Parma) il 19 ottobre 1924, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Nel corso di una azione contro preponderanti forze nemiche, benché gravemente ferito continuava nella lotta incitando i compagni. Catturato allo stremo delle forze, poco dopo spirava da prode. — Salsominore, 3 marzo 1945.

Decreto presidenziale 31 *marzo* 1962
Registrato alla Corte dei conti il 17 *maggio* 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 198

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FERRARI Francesco di Angelo, nato a Serramazzoni il 18 agosto 1917, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Rientrando con un compagno d'armi da una missione brillantemente compiuta, si avvedeva che una consistente formazione nemica stava per aggirare di sorpresa alcune importanti postazioni partigiane. Senza esitare, apriva il fuoco contro detta formazione provocandone lo sbandamento, mentre le postazioni partigiane si appostavano a difesa. Fatto bersaglio a concentrato fuoco da parte del nemico, crivellato di colpi, si abbatteva al suolo esanime. — Benedello 5, novembre 1944.

Decreto presidenziale 31 *marzo* 1962
Registrato alla Corte dei conti il 17 *maggio* 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 200

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FORONI Pierino di Pasqualino, nato a Fabbrico l'11 aprile 1922, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Alla testa di una squadra, impegnava una forte formazione nemica per dar modo ai reparti partigiani di attestarsi a difesa. Ferito in più parti del corpo, non desisteva dall'azione incitando ancora i compagni d'arme con la parola e con l'esempio. Colpito a morte, si abbatteva esanime al suolo. — Fabbrico, 27 febbraio 1945.

Decreto presidenziale 13 *aprile* 1962
Registrato alla Corte dei conti il 23 *maggio* 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 238

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DELLA PINA Giulio nato a Mirteto (Massa) il 18 febbraio 1924, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Rientrando con un compagno d'armi da una missione brillantemente compiuta, si avvedeva che una consistente formazione nemica si accingeva ad accerchiare alcune importanti posizioni partigiane. Senza esitazione, al fine di evitare l'azione di sorpresa da parte del nemico, apriva contro di esso il fuoco con la sua arma automatica in modo da provocarne lo sbandamento e da mettere sull'avviso i partigiani. Fatto bersaglio da nutrito fuoco, crivellato di colpi, si abbatteva esanime al suolo. — Benedello di Pavullo, 5 novembre 1944.

Decreto presidenziale 31 *marzo* 1962
Registrato alla Corte dei conti il 17 *maggio* 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 203

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAVICCHIONI Enrico di Pietro, nato a Reggio nell'Emilia il 6 gennaio 1925, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Attaccato di sorpresa da preponderanti forze nemiche, accettava il combattimento impegnandosi con gli uomini del suo distaccamento fino al limite delle umane forze. Circondato ed avendo rifiutato di arrendersi, veniva fatto segno a concentrato tiro d'armi da fuoco ed ucciso sul posto. — Bettola, 23 aprile 1944.

Decreto presidenziale 14 *marzo* 1962
*Registrato alla Corte dei conti l'*11 *maggio* 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 150

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CASOLI Franco di Alcide, nato a Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia) il 9 gennaio 1925, partigiano combattente. (*Alla memoria*). — Con supremo sprezzo del pericolo, nel nobile tentativo di portar soccorso ad alcuni compagni d'arme che nel corso di un furioso attacco si trovavano in gravi difficoltà, portatosi allo scoperto in zona micidiale, veniva fatto segno a concentrato tiro d'armi da fuoco ed ucciso. — Villa Minozzo, 25 maggio 1944.

Decreto presidenziale 9 *marzo* 1962
Registrato alla Corte dei conti il 19 *maggio* 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 221

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BELLONI Giovanni di Federico, nato a Rottofreno (Piacenza) il 23 luglio 1911, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Valoroso combattente, nel corso di una furiosa azione si portava con la propria arma automatica in posizione avanzata e scoperta, da dove, battendo il nemico superiore in mezzi e forze, permetteva alla formazione, cui apparteneva, di retrocedere e di appostarsi a difesa. Colpito a morte, si abbatteva sull'arma. — Appennino piacentino, 16 marzo 1945.

Decreto presidenziale 30 *marzo* 1962
Registrato alla Corte dei conti il 17 *maggio* 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 195

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BENAZZI Dante di Francesco, nato a Borgo Panigale (Bologna) il 1° novembre 1922, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Comandante di battaglione, durante un improvviso attacco sferrato su tutta la linea da preponderanti forze nemiche, con i propri uomini trascinati dal suo esempio manteneva alcune posizioni avanzate per dar modo alle formazioni dello schieramento di retrocedere e di attestarsi a difesa. Catturato dopo dura lotta, sopportava in prigionia le più crudeli sevizie con animo fermo; condannato alla pena capitale, affrontava la morte eroicamente. — Poggiolforato, 27 settembre 1944.

Decreto presidenziale 29 *marzo* 1962
Registrato alla Corte dei conti il 17 *maggio* 1962
Registro n. 3, *Presidenza, foglio n.* 202

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

FORTI Savino di Faustino, nato a San Possidonio il 21 agosto 1925, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Durante un feroce rastrellamento compiuto da forze tedesche, accorreva volontariamente a difesa di alcuni civili. Fatto segno a concentrato tiro e colpito a morte, esalava l'ultimo respiro. — Rovereto di Novi, 17 marzo 1945.

Decreto presidenziale 14 marzo 1962
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 151

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CAPELLINI Eros di Marino, nato a Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia) il 18 luglio 1920, partigiano combattente. « *Alla memoria* ». — Nell'azione di protezione degli uomini della sua formazione durante il guado di un fiume, rimaneva isolato e circondato dal nemico. Riuscito ad aprirsi un varco, per non cadere prigioniero tentava di attraversare il fiume stesso senza abbandonare l'arma automatica di cui disponeva. Travolto dalla corrente, trovava la morte. — Bazzano (Parma), 6 ottobre 1944.

Decreto presidenziale 9 marzo 1962
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 147

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BORGHI Vittorio di Pietro, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 4 maggio 1926, partigiano combattente « *Alla memoria* ». — Valoroso comandante di squadra, nel corso di un improvviso attacco, con sommo sprezzo del pericolo, si portava su posizione avanzata e scoperta per battere il nemico con la propria arma automatica in modo da impedire l'accerchiamento delle postazioni della sua formazione. Nel generoso compito, veniva fatto segno a concentrato tiro ed ucciso. — Trinità di Vedriano, 3 ottobre 1944.

Decreto presidenziale 31 marzo 1962
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 196

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE DI GUERRA

GIACOMELLI Antonio Giacomino, nato a Mu' (ora Edolo) il 26 dicembre 1919, partigiano combattente. — Comandante di distaccamento, in accanito combattimento contro preponderanti forze nazi-fasciste, costringeva il nemico ad abbandonare la posizione, scongiurando così il grave pericolo dello aggiramento dello schieramento partigiano. — Mortirolo, 27 febbraio 1945.

Decreto presidenziale 13 aprile 1962
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 236

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

SALA Fernando nato a Sonico (Brescia) il 2 maggio 1921, partigiano combattente. — In un aspro combattimento, con sommo sprezzo del pericolo, insieme ai suoi uomini, sosteneva e rendeva inefficace l'assalto di potenti mezzi corazzati nemici. — Monno, 1° maggio 1945.

(3889)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 2 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1962
registro n. 53 Difesa-Esercito, foglio n. 29

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

ALBANESE Bernardo di Antonio, da Cerignola (Foggia), classe 1910, maresciallo ordinario Comando Settore Alagi. — Durante 11 giorni di aspri accaniti combattimenti più volte percorreva, al comando di comandate, zone intensamente battute dalle artiglierie nemiche per fare affluire tempestivamente ai reparti dipendenti ed al comando cui era addetto, rifornimenti idrici, viveri e quant'altro era necessario per assicurare il miglior successo delle nostre azioni. Bell'esempio di spirito combattivo e di elevato senso del dovere. — Amba Alagi, maggio 1941.

CONCA Giuseppe di Enrico da S. Angelo Lodigiano (Milano), classe 1920, caporale 161ª compagnia genio artieri Divisione « Trento ». — Durante il rafforzamento di un campo minato, rimasto ferito il sottufficiale comandante di squadra da improvvisa raffica di mitragliatrice lo soccorreva prontamente trasportandolo al posto di medicazione e, noncurante del grave pericolo, lo sostituiva nel difficile compito di innesco delle mine, portando a termine il lavoro per la migliore difesa del caposaldo minacciato dal nemico. Esempio di alto senso del dovere e spirito di sacrificio. — El Alamein, 16 luglio 1942.

Viola Vito fu Costantino da Montecorvino Rovella (Salerno), classe 1921, geniere 18ª compagnia artieri. — Componente una squadra genieri d'arresto, già varie volte impegnata in rischiose costruzioni di campi minati, durante una violenta offensiva avversaria partecipava ad un arduo lavoro svolto in prossimità del nemico e sotto il concentramento di tiro delle sue artiglierie, portando a termine il difficile compito affidatogli. Esempio di sereno coraggio e sprezzo del pericolo. — A. S., 26-27 aprile 1943.

(4853)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 agosto 1962, n. **1283**.
Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tariffa allegato A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, nuovi termini, modalità e forme di pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto previste dalla tariffa allegata alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sassari, addì 22 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — MACRELLI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI		TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Fisse	Proporzionali per ogni 100 lire		
Linee ferroviarie a scartamento ordinario ed a scartamento ridotto, navi traghetto, gestite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e linee automobilistiche sostitutive.	1	Persone	a) Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria o ridotta: per ciascun viaggiatore (1)	2	3 —	Virtuale	
			b) Biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno: per ciascun viaggiatore	2	3 —	Id.	
			c) Per ogni biglietto di abbonamento settimanale o festivo	2	3 —	Id.	
			d) Per ogni biglietto di abbonamento di altra specie a tariffa ridotta	2	3 —	Id.	
			e) Per ogni biglietto di abbonamento a tariffa ordinaria	2	3 —	Id.	
	2	Bagagli, animali e velocipedi	Per ogni scontrino di spedizione o contromarca o documento di trasporto	3	3 —	Id.	
	3	Merci	Lettere di vettura o altro documento di trasporto: a grande velocità: a) a collettame (2)	3	3 —	Id.	
			b) a carro completo o considerato come tale	100	3 —	Id.	
			a piccola velocità: a) a collettame (3)	3	1 —	Id.	
			b) a carro completo o considerato come tale	100	1 —	Id.	
Linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Ser-	4	Merci	Lettera di vettura od altro documento di spedizione o di trasporto a				

(1) Sono esenti i biglietti per i trasporti d'importo non superiore a lire 20 e quelli rilasciati per trasporti sulle ferrovie metropolitane nel percorso urbano.

(2) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo. La tassa non è applicabile alla spedizione dei giornali.

(3) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti		Tasse dovute		Modo di pagamento	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Fisse	Proporzionali per ogni 100 lire		
vizio internazionale).			grande ed a piccola velocità:				
			a) a collettame	3	—	Virtuale	
			b) a carro completo o considerato come tale . . .	100	—	Id.	
Vetture letto sulle ferrovie.	5	Persone	Biglietti per occupazione di posti nelle vetture letto sulle ferrovie:				La tassa è dovuta indipendentemente dalle vigenti tasse erariali sui prezzi dei trasporti.
			nei treni accelerati, diretti e direttissimi, per ogni posto	150	—	Id.	
			nei treni celeri (di lusso) per ogni posto	200	—	Id.	
Linee automobilistiche sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva.	6	Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali relativi a:				La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati la tassa è ridotta all'1 per cento. Per la tassa fissa di bollo sulle tessere e i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.
			a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali (1) .	—	4,50	Id.	
			b) linee di gran turismo	—	6 —	Id.	
Linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria.	7	Persone, animali, velocipedi, bagagli e merci	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali relativi a:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (2). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	La tassa di bollo di cui contro è stabilita per ciascun biglietto in ragione di ogni cento lire; per l'applicazione di essa le frazioni di prezzo inferiori a lire cento vanno arrotondate per ciascun biglietto a cento lire intere. La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati, la tassa è ridotta a lire 1 per ogni cento lire o frazione di esse. Per la tassa fissa di bollo sulle tessere ed i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.
			a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali . .	—	4,50		

(1) Per esigenze dei traffici o quando sussista reciprocità di trattamento tributario possono essere concesse esenzioni e riduzioni dal pagamento della tassa con decreto del Ministro per le finanze.

(2) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Segue · TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti — Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute — Fisse	Tasse dovute — Proporzionali per ogni 100 lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			b) linee di gran turismo .	—	6 —		
			c) gite turistiche effettuate con autobus	—	6 —		
Autotrasporti extraurbani effettuati con autoveicoli pel trasporto di persone, compresi i servizi di noleggio.	8	Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci.	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e consegna delle cose ed animali .	—	450	Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate e annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
			Biglietti per servizi di noleggio per gite turistiche .	—	6 —		
Trasporti sulle ferrovie esercitate dalla industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane, sulle linee di navigazione interna extraurbane e linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente ed autotrasporti extraurbani con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati pel trasporto di persone.	9	Persone.	Tessere o biglietti di abbonamento:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate e annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	E' dovuta una sola tassa per ogni anno quando la tessera o il biglietto pur riguardando un abbonamento rinnovabile mensilmente, bimestralmente, trimestralmente o semestralmente, non debba essere rinnovato nell'anno decorrente dalla data in cui l'abbonamento stesso è stato iniziato.
			se l'abbonamento è consentito a prezzi normali .	200	—		
			se l'abbonamento è concesso a prezzi ridotti	75	—		
			Tessere gratuite, escluse quelle di servizio:				
			valide per un periodo di tempo non superiore a tre mesi (2) .	400	—		
			valide per un periodo di tempo superiore a tre mesi fino ad un anno (2) .	1000	—		
Trasporti terrestri (art. 1683 e seguenti del Codice civile).	10	Merci.	Documenti di trasporto redatti nello Stato:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (3). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate	Ogni trasporto di merci effettuato per conto terzi deve risultare da apposito documento, che può assumere la forma di lettera di vettura, foglio di via, bolletta di consegna, ecc., recante l'indicazione degli elementi occorrenti per la liquidazione della tassa. Qualora venga emesso un solo documento per trasporto di merci spedite a più destinatari o allo stesso destinatario
			per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:				
			a) per il trasporto di mer-				

(1) Il pagamento delle tasse in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

(2) Sono esenti dal pagamento della tassa le lettere rilasciate gratuitamente, per obbligo di legge, ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro ed equiparati.

(3) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

segue TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti — Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute — Fisse	Tasse dovute — Proporzionali per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
			ci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli	10	—	dalle parti con la scritturazione od impressione della data. E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire con proprio decreto che, per particolari categorie di trasporto, le tasse vengano riscosse in abbonamento o in modo virtuale o con altre modalità.	in località diverse, la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o le località di destinazione. Parimenti la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i definiti destinatari delle merci, o, in caso di merci spedite allo stesso destinatario in località diverse, quante sono tali località, nel caso in cui il documento di trasporto sia indirizzato ad uno spedizioniere. Qualora per lo stesso trasporto vengano emessi più documenti o più esemplari dello stesso documento uno solo di essi, quello destinato a restare nelle mani del vettore, deve essere assoggettato a tassa. L'obbligo della corresponsione della tassa sul documento di trasporto grava esclusivamente sul vettore. Il vettore ha il diritto di rivalsa per la tassa corrisposta verso il debitore del corrispettivo del trasporto. Sono esenti da tasse: *a*) i trasporti effettuati per un percorso totale non superiore ai 100 Km. *b*) i trasporti di acqua, esclusa la minerale, latte e materiali di risulta, di demolizione e rifiuti.
			b) per il trasporto di merci del peso da oltre 20 a 60 Kg. qualunque sia il numero dei colli .	30	—		
			c) per il trasporto di merci del peso da oltre 60 a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli	60	—		
			d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli	150	—		
Trasporti terrestri (art. 1683 e seguenti del Codice civile).	11	**Merci**	Documenti di trasporto provenienti dall'estero: per ogni esemplare è, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio: *a*) se il peso complessivo della merce non supera i 20 Kg. .	10	—	Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone o in modo virtuale (1) op-	
			b) se il peso complessivo della merce supera i 20 Kg.	200	—		

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI		TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Fisse	Proporzionali per ogni 100 lire		
						pure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'articolo 18 del decreto Presidenziale 5 giugno 1953, numero 492.	
Navigazione marittima.	12	Persone	Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri (1):			Bollo a punzone o in modo virtuale (2).	
			a) per collegamenti tra scali nel Mediterraneo	5	—		
			b) per collegamenti tra scali del Mediterraneo e scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra e per collegamenti fra scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra	100	—		
Navigazione marittima.	13	Bagagli, animali e velocipedi	Documenti per il trasporto e per la consegna di bagagli, animali e velocipedi (3)	10	—	Bollo a punzone o in modo virtuale (2).	
Trasporti marittimi (articolo 460 del Codice della navigazione).	14	Merci	Polizze di carico redatte nello Stato: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (2). Quando la tassa venga pagata mediante marche, que-	Per ogni polizza di carico la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei

(1) Sono esenti da tassa i biglietti di imbarco per gli emigranti considerati tali dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

(2) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

(3) Le polizze di carico sono soggette alle tasse di cui all'art. 14 della presente tariffa.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI		TASSE DOVUTE		MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Fisse	Proporzionali per ogni 100 Lire		
			un solo foglio: a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli	15	—	ste, oltre che dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione ed impressione della data.	documenti di spedizione e le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette nel caso in cui le polizze di carico, tanto se create nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di collo con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
			b) per il traporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg.	30	—		
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg.	40	—		
			d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg.	80	—		
			e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli				
			se da scalo a scalo nello Stato	80	—		
			se destinate a porti esteri del Mediterraneo	160	—		
			se destinate a scali oltre il Canale di Suez o lo stretto di Gibilterra	240	—		
Trasporti marittimi (art. 460 del Codice della navigazione).	15	Merci	Polizze di carico provenienti dall'estero: per ogni esemplare, e se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio: a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli	15	—	Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni caso si faccia uso nello Sta-	
			b) per il trasporto di un				

Segue TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti		Tasse dovute		Modo di pagamento	*NOTE*
			Oggetto del trasporto e documenti relativi	Fisse	Proporzionali per ogni 100 lire		
			solo collo del peso da oltre 20 a 120 Kg.	80	—	to, la tassa si riscuote mediante punzone o in modo virtuale (1) oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	
			c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg.	80	—		
			d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli:				
			se provenienti da porti esteri del Mediterraneo	160	—		
			se provenienti da scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra	240	—		
Trasporti aerei.	16	Persone	Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
			a) quando il costo del biglietto non supera le L. 6000	300	—		
			b) quando il costo del biglietto supera le L 6000	600	—		
Trasporti aerei.	17	Bagagli e animali	Bollettini dei bagagli superiori al peso di 15 Kg. e lettere di trasporto degli animali.	300	—	Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
Trasporti aerei (articolo 958 del Codice della navigazione).	18	**Merci**	**1) Lettere di trasporto aereo redatte nello Stato:**			**Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata me-**	**La tassa di bollo, per ogni lettera di trasporto aereo, dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie di marche o**
			per ogni esemplare e,				

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per le finanze.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI — Oggetto del trasporto e documenti relativi	TASSE DOVUTE — Fisse	TASSE DOVUTE — Proporzionali per ogni 100 lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:			diante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette, nel caso in cui le lettere di trasporto aereo per trasporto con aeromobili, sia redatte nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
		a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli	50	—		
		b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg.	50	—		
		c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg.	100	—		
		d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg.	200	—		
		e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli:				
		se da scalo a scalo nello Stato	200	—		
		se destinate a scali all'estero .	400	—		
		2) Lettere di trasporto aereo provenienti dall'estero:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	
		per ogni esemplare, e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:				
		a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli	50	—		
		b) per il trasporto di un				

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

RETI, LINEE E MEZZI DI TRASPORTO	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI — Oggetto del trasporto e documenti relativi		TASSE DOVUTE — Fisse	TASSE DOVUTE — Proporzionali per ogni 100 lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			solo collo del peso da oltre 20 a 120 Kg.	200	—		
			c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg.	200	—		
			d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli	400	—		

Visto, *il Ministro per le finanze:* TRABUCCHI

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 16 luglio 1962, n. 1085 « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 9 agosto 1962, all'art. 43, quinto rigo, ove è scritto « cui sia stata riconosciuta un'anzianità inferiore » leggasi: « cui sia stata riconosciuta un'anzianità *non* inferiore ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 giugno 1962.

Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, con il quale venne istituito in Roma l'Istituto sperimentale zootecnico;

Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 893, che detta norme sul funzionamento del predetto Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Ritenuta la necessità urgente di procedere ad una nuova sistemazione dell'Istituto stesso per metterlo in grado di esplicare azione attiva e continua nel campo degli studi volti al progresso della zootecnia, conformemente alle disposizioni impartite, per il riordinamento della sperimentazione agraria, dall'art. 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che la sistemazione anzidetta può rapidamente raggiungersi con l'opera di un commissario straordinario, il quale, con unicità di criteri e di indirizzo tecnico ed amministrativo, dia all'Istituto il suo assetto completo e lo ponga in grado di funzionare secondo i nuovi maggiori bisogni sopra accennati;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di non ricostituire il Consiglio di amministrazione dell'Istituto scaduto il 31 dicembre 1961 e di nominare un commissario per la temporanea straordinaria amministrazione dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è affidata ad un commissario straordinario che avrà tutti i poteri del Consiglio di amministrazione scaduto il 31 dicembre 1961 e durerà in carica un anno.

Art. 2.

Il prof. dott. Giuseppe Maoli è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1962

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1962
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 341

(4991)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Salerno nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11 che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Salerno,

Decreta:

Per la provincia di Salerno, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960

comune di Angri, per la località Avagliano;

comune di Agropoli, per le località Cupa, Muoio, Taverna, Fuoadi, Frascinelle, S. Biagio, Mattine, Iscanoce, Cannitiello, Palombe, S. Paolo, Madonna del Carmine, Valle.

comune di Baronissi, per le località Sava, Origano, Antessano, Aiello, Aquamela, Saragnano, Casalsiniscalchi, Tenda, Carpineto, Staccarulo, Faiello, Orsola, Casantoro, Macello, Vicinanza, Vissinelle, Cupa Garofalo, Caposaragnano, Castelsiniscalco;

comune di Casalvelino, per le località Fornali, Selva Affitticelle, Affittigrande, Verduzio, Caselle, Stella, Isca Valloni, Romanio, Tempone, Defenale, Pennino, Valli, Carusi, Serra, Vallecupa, Marina, S. Maria ad Nives, Tufolo, Foce, Piana Acquavella, Scavata, Ponte, Molino,

comune di Cava dei Tirreni, per le località S. Lucia, Bagnara, Marrocitola, S. Felice, S. Anna, S. Pietro, Pallizzi, Contrapone, Passiano, Annunziata, Novella.

comune di Castel S. Giorgio, per le località S. Maria Favore, Piro, Oliva, Salice, Lazzaretto, Ospizio, Ponte di Piro, Crocinola, Cimitero, Fusara;

comune di Fisciano, per le località S. Quirico di Bolano, Gaiano, Lancusi, Bassapenta, Carpineto, Settefichi, Risecco, Vignola, Cimitero, Vignadonica, Capopenta, Macchione, Menarola, Meteria, Corticelle, Fusaro, Aiello, Soccorso, Migliano, Masseria, Belvedere, Villacanfora, Starza, Fontana e per le località confinanti col centro abitato;

comune di Mercato S. Severino, per le località Carifi, Torello, Pandola, Monticelli, S. Gennaro, Corticelle, Spiano, Oscato, Curteri, Macello, S. Angelo, Torrione, Ospizio, Piazza del Galdo, S. Eustachio, Valle S. Severino, Costa, S. Martino Priscoli, S. Vincenzo, Municipio;

comune di Nocera Inferiore, per le località S. Mauro, Cicalese, S. Maria, Pale, Via Merighi, Vescovado, Zeccagnuolo, Montalbino S. Chiara, Borgo Napoli, S. Pietro, Fiano, Parco Mannara, S. Pantaleone, Piedimonte, Starga dei Corsi;

comune di Ogliastro Cilento, per le località Conca d'Oro, Marrata, Malagenia, S. Maria, Pianolongo, Molaro, Lauro, S. Antuono, Biancamano, Palimento, Eredita, Acqua di Meo;

comune di Pellezzano, per le località confinanti col centro abitato e le località Campiglia, Coperchia, Cologna, Capezzano, Girasole, Campo, Mulino, Acquara, Fontanelle, Spiritosanto, Brecciosa, Regosta, Piana, Pagliara, Castagneto, Monticello, Casignano, Isca, Grotte, Penderio, Ferriello, Piano S. Giovanni, Pezze, Nucleomazzi, Graveto, Calata Fontanelle, Lago, Valle Nufilo, Purgatorio, Casillo, Grillo, Acqua del Corso, Tabone, Perito, Torre Corgiano, Breccia, Chiusano, Flavita, Pendino, Scavata, Mandrizzo;

comune di Perdifumo, per le località S. Arcangelo, Canalicchio, Cafaro, Castelluccio, Ariola, Fontana, Orto, S. Sisto, Palazzo, Forno Pagliara, Affacciaturo, Valli, Frantuono, S. Rocco, Mercato, Vatolla, Chiesa, Croce, Ferraruli, Castiglione, Ortocerruti, Giordano, Carpenina, Gelsolillo, Tuorno, Maisi, Acquacilento, Giardino;

comune di Roccapiemonte, per le località Starza, Ravaschieri, S. Erasmo, S. Potito, S. Pasquale, Codola, Vallone, Sasso, S. Maria Materdomini, Cupacapraia, Gallo;

comune di Scafati, per le località Bagni, Cappelle, Massa, Zaffaranelli, Laporto, Padula, Fondo Monaco:

comune di Salerno, per le località Fratte, Cappelle Inferiore, Sordina, Ponte Guarinelli, Siglia, Mercatello, Fuorini, Castello, Mariconda, Pastena, Palmento, S. Eustachio, Conceria;

comune di Siano, per le località Angeletelle, Peraina, Bosco Barbone e le località confinanti col centro abitato;

comune di Santa Marina, per le località Cannamele, Roccazzo, Isca Molino, Scarpascine, Giama, Porcile, Marco, Fiumara, Foce Bussento, Marina, Pantana, Angar, Marinella, Cerreto, Bottelli, S. Barbara, Vernito, Valle Longa, Pisciolo, Casale, S. Croce, Pangelli, Vulcaniello, Cuoco, Quagliasale, S. Lucia, Scaraiazzi, Magarelli, S. Nicola, S. Angelo, Iannivono, Arvo, Pedali, Fratta;

comune di S. Cipriano Picentino, per le località Monte, Croce di Pezzano, Mandrizzo, Corte Sabato, Cafari, Cioffi, Cimitero, Vignale, Petrosa, Troncito, Castagneto, Viseiglito, Molino, Guarno, Macchie, Tenda, Gualchiera, Boscarella;

comune di S. Marzano sul Sarno, per le località Zeccagnuolo, Puglianello, Cesino, Pugliano, Acciaro, Termine Bianco, Filettino, Padula;

comune di S. Valentino Torio, per le località Sanguette, Cesina, Cesina Pugliano;

comune di Nocera Superiore, per le località Pareti, Pucciano, Pizzone, Camerelle, S. Onofrio, Pecoraro, S. Pietro, Pagliarone Murato, Lamia, Citola;

comune di Pagani, per le località Zeccagnuolo, Mannara, Masseria, Palumbo, Migliaro, Filettino, Ponte Migliaro, Termine Bianco;

comune di Sarno, per le località Lavorate, Londrone, S. Vito, Quattrofune, S. Marco, Villavenere, Tuoscolo, Traiano, Travo, Monteforo;

comune di Ascea, per le località Cantanelle, S. Maria, Molino, Isca Trappeto, Molino Vecchio, Fiumarella, Piano delle Pere, Fornillo, Limazzo, Fennuni, Fontanella, Calopietro, Spiritosanto, Porticello, Costa della Madonna, Chiusa, Aurella, Patriarca, Piana di Velia, Porcarizzo, Sparviero, Vallelunga, Cotrone, Cavalli, Tempone, S. Cuono, Mavilia, Chiarolia, Serafina, Vognale, Castelluccio, Zigrini, Catona, Croce, Fiume, Magnocavallo, Coste, Procino, Pennino;

comune di Bracigliano, per le località Mauri, Castagneto, Spineta, Valle dei Sacchi, Nocelleto, Casale, S. Sisto, Masseria, Ponte Moccia, Convento, Cimitero, Vallonescuro, Gaudio, S. Felice, Sado, Cetronica;

comune di Cannalonga, per le località Paiella, Vigna, Riola, Piano di Varra, Vatolle;

comune di Celle Bulgheria, per le località Terra la Rocca, Fosso di Lupo, Morgialdo, Cimitero, Acqua del Salice;

comune di Giffoni Vallepiana, per le località Pozzomila, S. Giovanni, S. Maria, Castelrovere, Chiusura, Riosecco, Vassi, Murata, Ornito, S. Bartolomeo, Croce, Sardone, Franco di Curti, Cellara, Gaia, Sanvittore, Serroni, Chiese, Caspie, Limonaci, Mercatopazzarolo, Curriano, S. Caterina;

comune di Giffoni sei Casali, per le località Perillo, Forca Orsato, Malche, S. Nicola, S. Pietro Prepezzano, Cesariello, Pastena, Finocchito;

comune di Montecorice, per le località Giungatelle, Mainolfo, S. Giovanni, Arena, S. Nicola, Capitello, Case del Conte, Oliveto, Varco, Cimitero, Sottolecase, Salicaino;

comune di Pollica, per le località Macchia, Vallo, Perrella, Fosse, Burgariello, Ponte, Fiume, Punta, Porto del Fico, Selva, Cannetiello, Pioppi;

comune di Roccagloriosa, per le località Derroite, Matucio, Spuntapiedi, Rovezza, Fontana Grande, Monaci, Vallone Cupo;

comune di Sessa Cilento, per le località Casigliano, Massacanina, Grantasella, S. Antonio, Malepiro, Macchie, Valle;

comune di Vallo della Lucania, per le località Piano di Varra, Minoli, Castagneto, Sicuri, Guardacione, Riola, Castracane, Vatolla, Ghirri, Tempa Serra, Sancina, Angellara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4786)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Campobasso nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso, si delimitano, a termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Acquaviva D'Isernia, per la località Rio;

comune di Acquaviva Collecroci, per la località Frascalpiano;

comune di Agnone, per la località Verrino;

comune di Bonefro, per le località Cigno, S. Vito, Cimitero, Vallone Porcino;

comune di Belmonte del Sannio, per la località Carcamo;

comune di Campomarino, per la località Marinelle;

comune di Castelmauro, per le località Montemauro, Pontoni;

comune di Carovilli, per le località Tirino, Gamberale;

comune di Cerro al Volturno, per la località Rio;

comune di Carpinone, per la località Piana;

comune di Casacalenda, per la località Cigno;

comune di Castelbottaccio, per la località Lattoni;

comune di Castellino sul Biferno, per la località Terra;

comune di Castelverrino, per le località Difesa, Fontesambuco;

comune di Civitacampomarano, per la località Vallone Grande;

comune di Colli al Volturno, per la località Rio Acquoso;
comune di Forlì del Sannio, per la località Vandrella;
comune di Gambatesa, per le località Macchia, Cese;
comune di Guardialfiera, per le località S. Maria in Civita, Lago delle Tavole, Fonte Loreto, Pisciariello, Lava Lineto, Frassineto, Pezza S. Maria, Comarda, Colle Falcone, Frassino, Marucino, Difesa Camarelle, Monte Peloso, Costa del Riccio;
comune di Guglionesi, per le località Fonte S. Adamo, Valle di Gioia, Pocavizio, Monte Antico, Contrada Pertella, Pisciariello, Colle S. Pietro, Macchie;
comune di Isernia, per le località Loda, Cavaliere;
comune di Larino, per le località Cigno, Lagoluppolo, Montalturo, Acquara, Monte, Creta Rossa, Guarenza, Macchie Perazzo, Torretta, Brecciara;
comune di Lucito, per la località S. Donato;
comune di Lupara, per la località Vallone Grande;
comune di Macchiavalfortore, per le località Vallone di Macchia, Foreste;
comune di Mafalda, per la località Trigno;
comune di Monacilioni, per la località Lama;
comune di Montecilfone, per le località Difesa, Casalvecchio;
comune di Montelongo, per la località Macchioni;
comune di Montenero di Bisaccia, per le località Marinelle, Macchie e Canneviere;
comune di Montemitro, per la località Fonte Giusta;
comune di Montefalcone del Sannio, per le località Cerreto, Iermana;
comune di Montorio nei Frentani, per le località S. Michele, Colle Petuzzi, Saccione, Vallo, Colanicchie, Santoianni, Iaccitto, Macchie;
comune di Palata, per le località Santa Giusta, Sterparone, Comara, Serra del Parco, Difesa, Castellelce;
comune di Pesche, per la località Carpino;
comune di Petacciato, per le località Fara, Marinelle;
comune di Pescolanciano, per la località Difesa;
comune di Petrella Tifernina, per la località Biferno;
comune di Pettoranello del Molise, per la località Piana;
comune di Pietracatella, per la località Tappino;
comune di Pietrabbondante, per le località Troilo, Castagna;
comune di Poggio Sannita, per le località Sente, Sprondasino;
comune di Portocannone, per le località Buccaro, Ischia;
comune di Ripabottoni, per la località Difesa;
comune di Rotello, per le località Pisciariello, Leuci, Colle Cerasa, Fontedenico, Cornicione, Cocchiarelle, Piano Cavato;
comune di S. Elia a Pianisi, per le località Cigno, Picarola;
comune di S. Croce di Magliano, per le località Fontana Vecchia, Difesa dei Greci, Cavarda, Piano Ciavolla, Pagliarone;
comune di S. Giacomo degli Schiavoni, per le località Frassineto, Piano della Croce;
comune di S. Giuliano del Sannio, per la località Tammaro;
comune di S. Giuliano di Puglia, per le località E. Elena, Ischia, Montecalvo, S. Eustachio, Ternicchio, Saladino;
comune di S. Martino in Pensilis, per le località Macchioni, Macchie, Cigno;
comune di Scapoli, per la località Rio Acquoso;
comune di Sessano, per la località Piana;
comune di S. Felice del Molise, per la località Vallone di S. Felice;
comune di Tavenna, per le località Pagliarone, Peticone;
comune di Termoli, per le località Marinelle, Rivolta del Re, Pantano;
comune di Toro, per la località Tappino;
comune di Trivento, per la località Rio;
comune di Tufara, per le località Macchia, Teverone;
comune di Ururi, per le località S. Benedetto, Lingarella, Macchie, Vallone Lavandaia, Capobianco, Cigno;
comune di Vastogirardi, per la località Pagliarone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4787)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Viterbo nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Per la provincia di Viterbo, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Bolsena, per le località Sant'Antonio, Molini del Bucine, Arlena, Bagno, La Melona, Il Muraccio, Traversa, il Salvatore, la Casaccia, la Palombara, Poggio Sala, la Carogna, Ripetta, Cimitero, il Cavone, Montarone, la Casetta, Belvedere, Citerno, Pantanesca, la Mirabella, Madonna dell'Angello, Ortale, la Piantata, Poder Nuovo, Materazzo, Staccionata, Val di Lago, Spada, Cappelletta, Rentica;

comune di San Lorenzo Nuovo, per le località Renano, Casale Regina, Ponticello, Piantata Ruspatini, San Giovanni, Filone, Borghetto, Mezzagnone, Casettaccio, Sant'Angelo, Molino Longo, Cepposecco, Scalette, Pese Vecchio, Maccarino, Rigo, Torano, San Biagio, la Vena, Renaccio, San Lazzaro, Formica, Campolebbe, la Casetta, Bufa, Case Gugliano, Bombetta, Bomba, Canaletta Nuova, Canaletta Vecchia, Cavamerli, Campomoro;

comune di Grotte di Castro, per le località Borgo, il Fiume, Borghetto, Annunziata, Fontanella, Le Sorgenti, La Copta, Nicoletti, San Paolo, Campo Moro, il Poderetto, Palombaro, Mortaio, Purgatorio, Mattatoio, Monte Pino, Fiocco, Cipollino, Valle Moncello, Pianimiano, Caracalla;

comune di Gradoli, per le località Le Matee, Casale, Scopia, Rigo, Corvo, Peschiera, Ruote, Pissione, Prete Valle Cavone, Macchia del Prete, Fontana Peschieraccia, Valle delle Chiuse, Tonico, Cotone, Val di Lama, Fortunaio, Vallicella, Valle Cara, Valle Trova, San Magno, Grottalta, Montemaggiore, Valle Cantina;

comune di Capodimonte, per le località Poggio Falchetto, Grotte del Mereo, il Giardino, Bisenzio, il Monte, Ara della Crociata, Bucaccio, San Lazzaro, Sant'Antonio, San Rocco, Lagaccione;

comune di Marta, per le località Cornos, Cannara, Rama del Vesco, Cartiera, Castello Araldo;

comune di Acquapendente, per le località Il Ponte, Pispao, Proccio, San Vittorio, Montina, Santa Croce, La Villa, le Travi, Santa Maria, San Modesto, San Pietro, Gallisella, Bocciona, la Cerrina, le Scogliere, Molino Aquilone, Aquilonaccio, Poggetto San Felice, Fontana, Caduta, Monte Crocione, Buonamore, Vignolo, Casalina, Sacrestia, Casina, Torretta, Santa Giulia, Campomoro, Ponte San Biagio, Valle Serona, Casanova, Monte Pezzino, Monte Petrocco, Monte Cucco, Piantata, Cappuccini, Grullaccia, Cotone, Seminario, Orto Ombroso, Falconiera, San Giuseppe di Falconiero, Chiarafonte, Belvedere, Cerqueto, Poder Nuovo, Lazzano, La Palazzalta, San Giusto, Casino di frati, Campomorino, Bigorna, Palombara, Greppo, Tesoro, Ioncie, San Pietro di Campo Morino, San Giuseppe di Vencaiola, La Casaccia;

comune di Proceno, per le località Elvella, Centeno, San Giuseppe, San Giustino, Il Casino, Lionello, Fontanacce, Sant'Anastasia, Sant'Alessandro, il Poderaccio, Argucci, Elio, Oppiarone, Acqua Santa, Berchetto, le Forche, Stridolone;

comune di Valentano, per le località Piana di Valentano, Mezzano;

comune di Civitella d'Agliano, per le località Perazzeta, Casettone, Rio Chiaro, Rio Torbido;

comune di Graffignano, per le località Corvellone, Molinaccio, Pascolato, Ischiarello, Rota Chiusa;

comune di Bomarzo, per le località Piane di Mugnano, Magugnano, Renicci, Piana di Castel Vecchio, Collevalle;

comune di Orte, per le località Molignano, Modanino, Modanello, Raiolo, le Baucche, le Baucche Basse, Piana Basili, Campitelli;

comune di Gallese, per le località Cannellino, Gattucci, Corteccoli, piana del Tevere;

comune di Civitacastellana, per le località Piana di Lucciano, Borghetto, Cucchioto, Guliano, Piana di Saletto, Campo di Pianetta;

comune di Arlena di Castro, per le località Polledrara, Vena, Infernetto, Cappellaro, Pian di Vico;

comune di Canino, per le località Civitella, Musignano, Albucceta, Acquarella, Ponte Sodo, Fontanaccia, Burieco, Incotti, Fortarello, Canestraccio, Mezzagnone, Vaccareccia, la Piovosa, Sugarella, Pian delle Tozze, Cadutella, Prataccione;

comune di Farnese, per la località Piano dell'Olpeta;

comune di Ischia di Castro, per la località Piano dell'Olpeta;

comune di Piansano, per le località Piantata, Valle Pozzarella, Pian della Mariuccia, fosso di Piansano, Piana, Macchione, Valle del Trecine;

comune di Tessennano, per le località Ponton di Montalto, Riserva, Muraccio, Macchione;

comune di Tuscania, per le località La Botte, Castelluccia, Pian di Mola, Quarticciolo, San Giuliano, Cavallaccia, Valle dell'Olmo, lo Scorsone, la Lega, Polledrara, Ristrette, Piana Ittari, Mandria Paoletti, Amantini, Consalvi, Pian di Vico, Caserta, Guado Grande, Poggio Martino, Confine, Pian d'Arcione, Fontanile delle Donne, Fontanile del Serpe, Pian della Selva, Pian Fagiano, Guado della Spina;

comune di Montalto di Castro, per le località Il Torraccio, Mandria Grande, Castellania, il Mandrione, Fontanile Giovanna, Sughereto, Rimedia, Mandria Ciolli, Mandria Cherubini, Mandria Brutti, Arcipretura, I Cretoni, Guado dell'Olmo, Mandria Nuova, Campomorto, Archi, Ponte Sodo, Cancellone, La Piscina, Pietramassa, Spinicci;

comune di Tarquinia, per le località Pineto di Gragorio, la piana di San Pietro, Pian d'Arcione, Fontanile della Pagnotta, Poderino, Muligname, Forca di Palma, Capannone, Pian di Spille, Foce del Marta, Procoio, Vallegata, Grottelle, Le Vigna, Cartiera, Scolo dei Giardini, Patrimonio, Pomara, Polledrara, Guerino, Banditella, Acqua Minerale, La Leona, Le Piane, Piana della Vipera, Guado della Spina, Pian Fagiano, Piano del Mignone, Mole del Mignone, Pietrara, Piano dei Marzi, Bernascone, Terzolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4781)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Piacenza, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Piacenza;

Decreta:

Per la provincia di Piacenza, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Trova, per le località I Fré, Madelano, Bobbiano, Fradegola, San Giorgio, Il Casone, Pigazzano, Coste dei Volpi, I Tradoni, Denavolo, I Quadrelli, Felino, Amaini, Viserano, Montalbero, Quaraglio, Roncolo, Pillori, Cognazzo, Perino;

comune di Ponte dell'Olio, per le località Veggiola, Sarmata, Caminata;

comune di Vigolzone, per le località Bagnolo, Bicchignano, Veano, Bassano, Mandrola, Manzano, Carmiano, Caiano, Iustiano, Cà dei Gatti, Il Poggio;

comune di Gropparello, per le località Castellana, Mandola, Binelli, Lodola, Camilli, Montechino, Boeri, Perossi e Valesso;

comune di Castell'Arquato, per le località I Lorenzoni, Costa Gasparini, Roncadello, Remondini;

comune di Vernasca, per le pocalità I Masaschi, I Baroni, Vigoleno, Vassalli;

comune di Lugagnano Val D'Arda, per la località Prato Ottesola, Chiavenna Rocchetta, Diolo, La Costa;

comune di Carpaneto Piacentino, per le località Celleri, Fariselli, Grollini, Travazzano, Rezzano, Tavasca;

comune di Piozzano, per le località Groppo, Cà Vecchia, L'Ardara, San Gabriele, Santa Maria, Vidiano, Mezzano, Montecanino;

comune di Pianello Val Tidone, per le località Fravica, Gramonti, Rocca d'Olgisio, Rocca Pulzana, Chiarone, Vai, Gazzoli, Vidiano Soprano, Vidiano Sottano;

comune di Agazzano, per le località Verdeto, Castano, Passano, Momelliano, Borgo, Vessanone, La Torre, Cà dei Ratti, Monticello, Rezzanello, Arola;

comune di Caminata, per le località Cà Nova, Costiola, Malacrida, e per le località confinanti col centro abitato;

comune di Nibbiano, per le località Calatroni, Carreggio, Madonna del Monte, Corticelli, Genepreto, Stadera;

comune di Ziano, per le località Mascandola, I Pizzoni, Morganti;

comune di Cortemaggiore, per le località Casa dei Frati, I Molini, Arvella, Boscarella, Colombaia, Piantadoro, Loghetto, San Martino in Olza;

comune di Besenzone, per le località Cà Alta, La Cascinetta, Fornace;

comune di Caorso, per le località Molino di Sotto, Torta Grossa, Torta Piccola, La Lupa, Fossadello, Capitolo e Muradello;

comune di Villanova, per le località La Lanca, La Motta, Oratorio, Colombarone;

comune di Coli, per le località Pellegri, Cognazzo, Colombaia, Fontana, Casa Piccioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4775)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1962.

Restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi alla importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi alla esportazione dei prodotti medesimi e l'istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche e aggiunte;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al rimborso previsto dall'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, i prodotti elencati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il rimborso è accordato nella misura e alle condizioni stabilite nella tabella allegata al presente decreto e secondo i principi e i criteri previsti dai regolamenti comunitari n. 19 del 4 aprile 1962, n. 54 e 55 del 30 giugno 1962, n. 90, 91 e 92 del 25 luglio 1962, e n. 108 del 27 luglio 1962.

Art. 3.

Il rimborso di cui all'art. 1 viene accordato, a norma delle disposizioni previste dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche e aggiunte, su presentazione della bolletta di esportazione modello A-55 munita delle attestazioni prescritte comprovanti l'effettiva uscita delle merci dallo Stato con destinazione verso Paesi non comunitari o altri Stati membri. Non sono pertanto ammesse al rimborso le merci esportate nei depositi franchi o nei punti franchi.

Il diritto al rimborso si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

Art. 4.

Per i prodotti previsti nella tabella allegata al presente decreto, il diritto al rimborso ha effetto dal 30 luglio 1962.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il bilancio
LA MALFA

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Tabella dei prodotti agricoli ammessi all'esportazione con rimborso dei prelievi

Numero della Tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Esportazione verso Paesi non comunitari	Esportazione verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea
ex 10.01	Grano tenero	L'aliquota del rimborso è pari a quella del prelievo che, in caso di importazione dagli stessi Paesi, sarebbe ad esso applicabile nel giorno della esportazione; tuttavia, a richiesta dell'esportatore, l'aliquota del rimborso è stabilita anticipatamente per le esportazioni da effettuarsi entro il termine di validità del certificato di esportazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, nella misura determinata dall'articolo 3 del Regolamento comunitario n. 90 del 25 luglio 1962.	L'aliquota del rimborso è pari a quella applicabile per l'esportazione verso Paesi non comunitari, diminuita dell'ammontare forfettario che, per il periodo dal 30 luglio 1962 al 30 giugno 1963, è stabilita in una unità di conto per tonnellata. Detto rimborso spetta solo quando l'esportazione è effettuata verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tale prodotto è assoggettata a prelievo.
ex 11.01 A ex 11.02 A-I	Farina di frumento Semole e semolini di frumento (grano tenero e grano duro)	L'aliquota del rimborso è pari per ciascun prodotto, a quella del prelievo applicabile il giorno della esportazione al cereale di base, in relazione ai coefficienti di resa stabiliti dall'articolo 4 del Regolamento comunitario n. 91 del 25 luglio 1962; tuttavia, a richiesta dell'esportatore, l'aliquota del rimborso è stabilita anticipatamente per le esportazioni da effettuarsi entro il termine di validità del certificato di esportazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, nella misura determinata dall'articolo 2 del Regolamento comunitario n. 91 del 25 luglio 1962.	L'aliquota del rimborso è pari a quella applicabile per l'esportazione verso Paesi non comunitari, diminuita dell'ammontare forfettario che, per il periodo dal 30 luglio 1962 al 30 giugno 1963, è stabilita in 2,50 unità di conto per tonnellata. Detto rimborso spetta solo quando l'esportazione è effettuata verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tale prodotto è assoggettata a prelievo.

Il Ministro delle finanze
TRABUCCHI

(5026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Anonima Trasporti - S.A.T., con sede in Napoli.

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Anonima Trasporti S.A.T., con sede in Napoli.

(4494)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Smurra Stanislao, con sede in Rossano Calabro (Cosenza).

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Smurra Stanislao, con sede in Rossano Calabro (Cosenza).

(4495)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Esercizio Autolinee in Concessione - S.E.A.C., con sede in Cosenza.

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Esercizio Autolinee in concessione S.E.A.C., con sede in Cosenza.

(4496)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Vergati Vincenzo e C., con sede in Civitavecchia (Roma).

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Vergati Vincenzo e C., con sede in Civitavecchia (Roma).

(4497)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Jonici - S.A.J., con sede in Trebisacce (Cosenza).

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autoservizi Jonici S.A.J., con sede in Trebisacce (Cosenza).

(4498)

Approvazione del regolamento della Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto 6 maggio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è stato approvato il regolamento della Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena, composto di 11 articoli, delle tabelle *A* e *B* e delle tavole I e II.

(4969)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Francesco Sciuto, nato a Catania il 3 dicembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Catania in data 16 aprile 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(4764)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi di diploma di laurea

La dott.ssa Cesira Spagnuolo, nata a Roma il 17 maggio 1925, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Roma il 28 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4763)

Il dott. Arnaldo Finarelli, nato a San Giovanni Lipioni (Chieti) il 22 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Bari il 6 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(4762)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), della estensione di ettari 520, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dall'incrocio delle vie mulattiere che scendono da il Calvario e contrada Acqua Fredda all'incrocio con il torrente Serricello a Scoglio Marcoti e strada gipponabile di Prateria; quindi risale lungo l'affluente principale di sinistra fino a quota 1228 punto di confluenza della camionabile di passo di Caruso con la mulattiera contrada Acqua Fredda;

ad est, dalla suddetta confluenza discende lungo il torrente Brivera fino al torrente Ombino della camionabile per Fabrizia;

a sud, dalla suddetta camionabile fino al ponticello Agostinello;

ad ovest, dal suddetto ponticello lungo il braccio destro del torrente Agostinello fino alla contrada della Troia Zoppa, quindi da questa mulattiera fino all'incrocio con il torrente Servicello e poi segue il corso di questo torrente alla confluenza citata al punto nord.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Giustenice (Savona), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, comune di Bardineto;
ad ovest, comune di Pietra Ligure;
a sud, rio Bellonia-Raitu-Bandie-bric. Colletto;
ad est, comune di Magliolo.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Padula (Salerno), dell'estensione di ettari 700, delimitata dai seguenti confini.

a nord, con tenimento di Sala Consilina mediante valtone Sant'Angelo;
ad est, con vecchia strada comunale Mandraniello;
a sud, con Serra e vallone San Leonardo;
ad ovest, con strada comunale della Procaccia.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Roccasinibalda (Rieti), dell'estensione di ettari 350 circa, delimitata dai seguenti confini.

Confini: fiume Turano, partendo dal territorio del comune di Belmonte Sabino fino al ponte denominato « Piletta » sito in territorio del comune di Roccasinibalda; indi strada di campagna che conduce a Roccasinibalda; da qui strada provinciale, indi quella denominata « turanense » lato destro, fino al territorio del comune di Belmone Sabino; da qui fosso denominato « Fosso della Fornace » che scarica sul fiume Turano.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Cuneo, Cervasca e Vignolo (Cuneo), dell'estensione di ettari 1.000 circa, delimitata dai seguenti confini.

dalla periferia ovest del comune di Vignolo segue a sud la displuviale per San Rocco, Ruata Narbona fino al ponte di Vignolo; indi il confine del comune di Vignolo e il fiume Stura (braccio principale-lato sinistro) fino all'incrocio del confine con il comune di Cuneo. Confine del comune di Cuneo e la riva destra del fiume Stura (circa m. 200, a nord ovest di cascina Candela) fino all'altezza di Tetto Romana. Sempre la riva destra del fiume Stura, oltre 500 metri da Tetto Romana, in linea retta verso nord-ovest ridiscende al braccio principale del fiume Stura (lato destro). Corso principale del fiume Stura (lato destro) fino alla passerella di frazione Sant'Anna. Salita San Giacomo. Strada provinciale Cuneo-Confreria fino a quota 548; indi strada per Cervasca fino a cascina Mattalia. Da qui strada per Santa Croce per quota 583 fino a quota 585; strada per Tetto Bastianin, transitando per quota 591 fino al predetto Tetto Bastianin nei pressi di quota 589; indi per cascina Guetto e per cascina Belvedere lungo la strada che per quota 613 conduce al concentrico ovest del comune di Vignolo.

(4862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 28 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,60	620,59	—	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,54	575,80	575,75	575,85	574,20	—	575,95	575,80	575,75	575,80
Fr. Sv.	143,59	143,52	143,525	143,5125	143,51	—	143,50	143,60	143,59	143,55
Kr. D.	89,67	89,65	89,65	89,69	89,75	—	89,67	89,75	89,67	89,70
Kr. N.	86,80	86,80	86,85	86,82	86,80	—	86,82	86,80	86,30	86.80
Kr. Sv.	120,62	120,59	120,60	120,59	120,65	—	120,60	120,60	120,62	120,60
Fol.	172,14	172,16	172,15	172,105	172,15	—	172,105	172,15	172,14	172,10
Fr. B.	12,48	12,48	12,478	12,479	12,48	—	12,478	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,64	126,665	126,655	126,65	—	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,55	1738,65	1738,50	1738,75	1738 —	—	1738,75	1738,60	1738,55	1738,75
Dm. occ.	155,23	155,15	155,15	155,12	155,10	—	155,13	155,25	155,24	155,17
Scell. Austr.	24.05	24,05	24,05	24,055	24,045	—	24,054	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,69	21,68	21,70	21,685	21,70	—	21,68	21,68	21,69	21,68

Media dei titoli del 28 agosto 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,875
Redimibile 3,50 % 1934	97,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,90
1 Franco svizzero	143,506
1 Corona danese	89,68
1 Corona norvegese	86,82
1 Corona svedese	120,595
1 Fiorino olandese	172,105
1 Franco belga	12,478
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1738,75
1 Marco germanico	155,125
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,682

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale policlinico Santa Orsola di Bologna ad istituire un corso per tecnici di centro trasfusionale.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 30 giugno 1962 n. 300.7.III.13/7.2289, l'Amministrazione dell'Ospedale policlinico Santa Orsola di Bologna viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 20 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di centro trasfusionale.

(4815)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Tortona ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 19 giugno n. 300.7.III.2/2.2081 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Tortona, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(4816)

Autorizzazione all'Amministrazione della Casa di cura San Giuseppe di Milano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri.

Con decreto in data 19 giugno 1962 n. 300.7.III.42/8.1153 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Casa di Cura « S. Giuseppe » di Milano, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso la Casa di cura stessa.

(4817)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 15 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1962, registro n. 11, foglio n. 257, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Morandini Ferruccio avverso la decisione in data 12 gennaio 1959, con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio, ha respinto il ricorso prodotto dallo stesso sig. Morandini contro il provvedimento del sindaco di Trento che, in data 25 ottobre 1957, gli aveva negato la licenza per la vendita di pane e latte in detto Comune, via Mandruzzo n. 8.

(4960)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili espropriati per la costituzione degli aeroporti di Olbia-Venafiorita e Olbia-Fausto Noce.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 27 aprile 1962, n. 305, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1962, al registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 11, sono state rettificate nei dati catastali le zone di terreno di cui al precedente decreto del 13 giugno 1960, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 6 settembre 1960 nel senso di stabilire che:

le zone di terreno compreso nell'aeroporto di Olbia-Fausto Noce, da dismettere ai sensi e per gli effetti di cui al decreto n. 320 del 13 giugno 1960 su citato, appartengono tutte al foglio n. 30 del catasto del comune di Olbia, anzichè al foglio n. 41 come erroneamente indicato nel decreto medesimo.

(4959)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 29 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame e gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio;

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera *g)* e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettere *a*), *b*) e *c*) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa-Marina entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o, primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero per la difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1962
Registro n. 72 Difesa-Marina, foglio n. 43. — SPERANZONI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;

Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:
esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissionne procederà, a porte chiuse, alle votazioni dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi saranno direttamente informati dell'esito e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre FF.AA., Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candadto in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali nelle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti di applicheranno le disposizioni previste dal 2º comma dell'articolo 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei.

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candiato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatto, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello chock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione Condizionamento Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive,

Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico ROMA

Io sottoscritto
nato a (provincia di .)
il appartenente al Distretto militare
(o Capitaneria di porto) di residente a (1)
(provincia di .) via
n. ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a 20 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . nell'anno accademico con la votazione di .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4971)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cinque posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, concernenti rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato che nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, sono attualmente disponibili quattro posti ed un altro posto si renderà vacante in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto;

Valutato il fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi: di maturità classica o scientifica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale o di geometra conseguiti presso un istituto governativo o legalmente riconosciuto.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto.

Gli impiegati della carriera esecutiva che dichiarino il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado dovranno dichiarare anche la loro precisa qualifica e la Amministrazione presso la quale prestano servizio;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso publiche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) il preciso indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il 40° anno di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale degli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabili di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione cui sono ascritti la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale dello Stato o dall'ente pubblico al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, qualora non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti in servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle altre Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero*. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione:

2) diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 300, autenticata da un notaio.

Per il caso che il diploma non abbia potuto ancora essere rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dalle competenti autorità militari.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva. I candidati della leva di mare di questa ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto, in bollo da L. 100;

7) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego a cui si riferisce il concorso.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo allo impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione in bollo da L. 300, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta del candidato e la sua idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1962

Il Ministro: Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1962
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 354

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2. Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.
3. Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.
3. Elementi di statistica.
4. Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 5 marzo 1962

Il Ministro: RUMOR

(4653)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 1513 del 10 aprile 1962, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1961;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni della Prefettura di Nuoro, dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1961 è così costituita:

Presidente:
Gabriele dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:
Putzu dott. Luigi, medico provinciale;
Manca prof. Serafino, docente in clinica medica;
Martini prof. Domenico, docente in clinica chirurgica;
Pippia dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Landolfi dott. Ugo, funzionario di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'Ufficio del medico provinciale, via Deffenu, palazzo Camera di commercio, 1° piano.

Il presente decreto sarà pubblicato anche all'albo di questo Ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, 8 agosto 1962

Il medico provinciale: PUTZU

(4950)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1513 del 10 aprile 1962, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 31 dicembre 1961;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni della Prefettura di Nuoro, del Collegio provinciale delle ostetriche e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1956, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1961 è così costituita;

Presidente:
Gabriele dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:
Putzu dott. Luigi, medico provinciale;
Ferracciu dott. Domenico, primario ostetrico ospedale S. Francesco, Nuoro;
Usai dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia;
Evelina Baldissara, ostetrica condotta.

Segretario:
Perreca dott. Gabriele, funzionario di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'Ufficio del medico provinciale, via Deffenu, palazzo Camera di commercio, piano 1°.

Il presente decreto sarà pubblicato anche all'albo pretorio di questo Ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 8 agosto 1962

Il medico provinciale: PUTZU

(4949)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9009 in data 30 dicembre 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1960;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 13 del precitato decreto presidenziale n. 854, che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*);
Viste le designazioni del Prefetto e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai comuni interessati;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1960 è costituita come segue:

Presidente:
Sessa dott. Luigi, vice prefetto Ispettore.

Componenti:
Neri prof. Walter, medico provinciale;
Beretta Anguissola prof. Alessandro, docente in clinica medica;
Colombo prof. Cristoforo, docente in clinica chirurgica;
De Serafini dott. Gaetano, medico condotto.

Segretario:
Di Filippo dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 11 agosto 1962

Il medico provinciale: COTTA RAMUSINO

(4951)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Potenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1217 in data 16 maggio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso ad un posto di veterinario consorziale, vacante in provincia di Potenza al 30 novembre 1961;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la terna proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di Potenza;

Viste le designazioni fatte dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Potenza al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Capuano dott. Gennaro, veterinario provinciale;
Bianchi dott. prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Papparella dott. prof. Vincenzo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Senise dott. Mario, veterinario comunale.

Segretario:
Santoro dott. Gaetano, consigliere di Prefettura in Potenza.

La Commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Potenza, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale di Potenza.

Potenza, addì 16 agosto 1962

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(4952)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico del comune di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto n. 607 del 28 febbraio 1961, con il quale questo Ufficio ha indetto il pubblico concorso per titoli e per esami, per coprire il posto di ruolo di medico scolastico del comune di Terni;

Viste le deliberazioni n. 275 e n. 338, rispettivamente del 4 giugno 1962 e del 13 luglio 1962 del Consiglio comunale di Terni, con le quali è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Rende noto

che la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Terni, è costituita come appresso:

Presidente:
Ottaviani prof. Ezio, sindaco del comune di Terni.

Componenti:
Travaglini dott. Antonio, medico provinciale di Terni;
Mazzetti prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Firenze;
Lunedei prof. Antonio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Firenze;
Margariti dott. Antonino, ufficiale sanitario del comune di Terni.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Napoli Renato, segretario generale del comune di Terni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente provvedimento ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Terni, addì 13 agosto 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(4945)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1488 in data 21 dicembre 1961, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Ritenuto che il concorso di che trattasi si è svolto nei modi prescritti dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Mazzoleni Mario . . . punti 67,62 su 100
2. Carrara Omobono . . . » 64,13 »
3. Zambelli Franco . . . » 61,46 »
4. Schivardi Giuseppe . . . » 58,95 »
5. Varacca Walter . . . » 56,60 »
6. Gavazzeni Giovanni . . . » 54,81 »
7. Stefini Carlo . . . » 51,73 »
8. Ferrarini Bruno . . . » 51,32 »
9. Magni Aldo . . . » 51,01 »
10. Borsato Antonio . . . » 50,70 »
11. Dolci Giancarlo . . . » 50,67 »
12. Gavazzeni Gianfranco . . . » 48,10 »
13. Rizzi Giovita . . . » 47,89 »
14. De Toni Giorgio . . . » 45,68 »
15. Serafini Giuseppe . . . » 44,85 »
16. Masini Gian Piero . . . » 44,20 »
17. Lubrini Angelo . . . » 43,69 »
18. Maestri Silvestro . . . » 43,42 »
19. Rossi Costantino . . . » 42,50 »
20. Tosoni Ferrando, 14 luglio 1922 . . . » 41 — »
21. Nobili Gianfranco . . . » 41 — »
22. Tenchini Achile, coniugato . . . » 40,50 »
23. Rosa Ezio . . . » 40,50 »
24. Pretto Arnaldo . . . » 40 — »
25. Savoldi Armando . . . » 39,50 »
26. Grignani Andrea . . . » 39,37 »
27. Orsati Giuseppe . . . » 38,87 »
28. Zaccone Carlo . . . » 38,74 »
29. Panizza Antonio, coniugato . . . » 38,50 »

30. Rigazio Osvaldo	punti	38,50	su 100
31. Bresciani Bruno	»	38 —	»
32. Valli Francesco	»	37,50	»
33. Festa Francesco, 9 febbraio 1924	»	37 —	»
34. Gabassi Remigio, 30 marzo 1925	»	37 —	»
35. Ferrari Luigi	»	37 —	»
36. Rossini Carlo	»	36,50	»
37. Barbero Remigio	»	35,50	»
38. Benedetti Agostino, 22 novem. 1924	»	35 —	»
39. Guareschi Emilio, 14 dicembre 1929	»	35 —	»
40. Giovanelli Cesare Augusto	»	35 —	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel foglio degli Annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'Albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo ed a quello dei comuni di Calcinate, Ponte Nossa e Seriate, interessati.

Bergamo, addì 24 luglio 1962

Il Veterinario provinciale: A. ZANETTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto che il concorrente 3° classificato dott. Zambelli Franco non ha richiesto, nella domanda, l'assegnazione della condotta consorziale di Ponte Nossa e uniti:

Vista la Legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie consorziali di Seriate, Gorle Pedrengo Scanzorosciate Torre de' Roveri, con sede del consorzio a Seriate; di Calcinate, Bolgare Cavernago, con sede del consorzio a Calcinate e di Ponte Nossa, Gorno Oneta Premolo Parre Villa d'Ogna Oltressenda Alta Piario, con sede del consorzio a Ponte Nossa:

1) Mazzoleni dott. Mario, Seriate;
2) Carrara dott. Omobono, Calcinate;
3) Schivardi dott. Giuseppe, Ponte Nossa.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel foglio degli Annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'Albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo e dei Comuni di Seriate, Calcinate e Ponte Nossa, interessati.

Bergamo, addì 24 luglio 1962

Il Veterinario provinciale: A. ZANETTI

(4827)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacante nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4073 in data 7 giugno 1962 con il quale è stata sostituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per tre posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia al 30 novembre 1960 e di cui al bando 15 maggio 1961, n. 4073;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del segretario della predetta Commissione, dott. Liborio Falanga, attualmente in aspettativa per motivi di famiglia;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Il dott. Ruggero Lusini, direttore di Sezione della Prefettura di Siena, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi all'Albo di questo ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 8 agosto 1962

Il medico provinciale: LANIA

(4890)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per l'assegnazione di farmacie nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Comunica che con proprio decreto n. 2730/1 del 20 luglio 1962, pubblicato sul Foglio annunzi legali della Provincia de L'Aquila n. 10, del 1° agosto 1962, è stata approvata la graduatoria generale e le rispettive particolari graduatorie per l'assegnazione delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti nella provincia de L'Aquila poste a concorso con decreti n. 2730, del 15 settembre 1961:

1) L'Aquila (VIII delegazione Paganica);
2) Aielli;
3) Bugnara;
4) Cappadocia;
5) Castel del Monte;
6) Fontecchio;
7) Massa d'Albe;
8) Montereale (1ª sede);
9) Pescocostanzo;
10) Prezza.

L'Aquila, addì 8 agosto 1962

Il medico provinciale: MOROSI

(4825)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.